

Approvato con deliberazione de Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2024

COMUNE DI BAIRO

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

E

**PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune

TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- Art. 3 – Forme di gestione
- Art. 4 – Funzionario Responsabile
- Art. 5 – Concessione del servizio

TITOLO III – CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 – Presupposto del canone
- Art. 7 – Soggetto passivo
- Art. 8 – Particolari tipologie di occupazione
- Art. 9 – Distinzione delle occupazioni
- Art. 10 – Domanda di occupazione
- Art. 11 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 12 – Termini per la definizione del procedimento
- Art. 13 – Rilascio della concessione
- Art. 14 – Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 15 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Art. 16 – Obblighi del concessionario
- Art. 17 – Subentro
- Art. 18 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 19 – Rimozione occupazioni abusive
- Art. 20 – Rinnovo, proroga e disdetta
- Art. 21 – Classificazione delle strade
- Art. 22 – Tariffe
- Art. 23 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per occupazione suolo pubblico
- Art. 24 – Coefficienti tariffari

Art. 25 – Tariffa standard annua

Art. 26 – Tariffa standard giornaliera

Art. 27 – Tariffe per attività edili

Art. 28 – Tariffe per occupazioni urgenti

Art. 29 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative ai servizi di pubblica utilità

Art. 30 – Tariffa per l'occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni

Art. 31 – Riduzioni

Art. 32 – Esenzioni

Art. 33 – Maggiorazioni

TITOLO IV

CANONE UNICO – PUBBLICITA'

Art. 34 – Soggetto passivo

Art. 35 – Presupposto del canone

Art. 36 – Tipologie di impianti pubblicitari

Art. 37 – Impianti autorizzati

Art. 38 – Tipologia di occupazione

Art. 39 – Occupazioni abusive

Art. 40 – Domanda di inizio pubblicità

Art. 41 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

Art. 42 – Contenuto dell'autorizzazione

Art. 43 – Termini per la definizione del procedimento

Art. 44 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 45 – Subentro nelle autorizzazioni

Art. 46 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 47 – Rimozione della pubblicità abusiva

Art. 48 – Rinnovo della concessione, proroga, disdetta

Art. 49 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

Art. 50 – Determinazione del canone per la pubblicità

Art. 51 – Pubblicità ordinaria

Art. 52 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Art. 53 – Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 54 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 55 – Pubblicità varia

Art. 56 – Classificazione delle strade

Art. 57 – Riduzioni

Art. 58 – Maggiorazioni

Art. 59 – Esenzioni

Art. 60 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

Art. 61 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

Art. 62 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

Art. 63 – Tariffe

Art. 64 – Tariffa standard annua e giornaliera

Art. 65 – Tariffa per diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

TITOLO V

CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 66 – Istituzione del servizio

Art. 67 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 68 – Suddivisione del territorio comunale

Art. 69 – Piano degli impianti

Art. 70 – Impianti di proprietà del Comune. Superfici

Art. 71 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 72 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 73 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

Art. 74 – Affissioni urgenti

Art. 75 – Consegna del materiale da affiggere

Art. 76 – Materiale pubblicitario abusivo

Art. 77 – Annullamento della commissione

Art. 78 – Maggiorazione del diritto

Art. 79 – Riduzione del diritto

Art. 80 – Esenzioni dal diritto

TITOLO VI – CANONE UNICO AREE MERCATALI

- Art. 81 – Istituzione del canone
- Art. 82 – Funzionario responsabile
- Art. 83 – Soggetto passivo
- Art. 84 – Definizioni
- Art. 85 – Luoghi e orari di svolgimento dei mercati
- Art. 86 – Tipologie di occupazione
- Art. 87 – Domanda di occupazione
- Art. 88 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia
- Art. 89 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 90 – Occupazioni abusive
- Art. 91 – Determinazione del canone
- Art. 92 – Classificazione delle strade
- Art. 93 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 94 – Tariffa standard annua
- Art. 95 – Tariffa standard giornaliera
- Art. 96 – Tariffa standard giornaliera ricorrente
- Art. 97 – Maggiorazioni
- Art. 98 – Riduzioni
- Art. 99 – Versamento del canone
- Art. 100 – Attività di accertamento esecutivo

TITOLO VII – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

- Art. 101 – Versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali
- Art. 102 - Versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee
- Art. 103 – Versamento del canone mercatale
- Art. 104 – Minimi riscuotibili
- Art. 105 – Interessi
- Art. 106 – Sanzioni
- Art. 107 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Art. 108 – Attività di accertamento

Art. 109 – Riscossione coattiva/forzata

Art. 110 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

Art. 111 – Interessi moratori

Art. 112 – Rimborsi

Art. 113 – Contenzioso

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 114 – Normativa di rinvio

Art. 115 – Norme abrogate

Art. 116 – Efficacia del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «*canone*») nel Comune di Bairo (TO), nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni

3. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

4. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

5. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

6. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

7. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Bairo (TO) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo dicui all'art. 53, comma 1 D.lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo

coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

9. È ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.

10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

11. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

12. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al Concessionario.

Art. 5 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

TITOLO III

CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

1. E' soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento l'occupazione, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

6. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali, provinciali e regionali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La popolazione del Comune di Bairo alla data del 31 dicembre 2019 era di abitanti n.791.

Art. 7– Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5.

Art. 8 - Particolari Tipologie Di Occupazione

Chioschi e Dehors

1. Si definisce chiosco qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati. Qualora un chiosco sia utilizzato per una delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) e lettera b) potrà essere concessa un'ulteriore area da occupare esclusivamente con dehors.

2. Si definisce dehors l'area all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie, arredi di cortesia, nonché eventuali altri elementi di arredo quali pedane tende retrattili ancorate ai muri dei fabbricati, pergotende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradianti di calore o refrigeranti, vasi o fioriere e simili. In particolare per arredi di cortesia si intendono sgabelli di altezza compresa tra 60 e 80 cm circa e appoggi con altezza minima da terra di 105 cm.

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

4. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

5. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

6. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

7. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

9. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante, anche in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

2. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare occupazioni giornaliere.

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. ecc..

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ma rinnovabile.

3. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio.

4. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture.

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

5. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

6. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, pertanto le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Occupazioni con tende e del soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc.

3. L'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali espressa in mq; le tariffe annuali per queste occupazioni sono determinate sulla base di coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

4. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

Art. 9 – Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono annuali (permanenti) le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a

seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti

- b) Sono giornaliere (temporanee) le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, gli atti di concessione possono essere rilasciate per più annualità.

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

5. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

6. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Occupazioni d'urgenza

1. Sono considerate occupazioni d'urgenza le occupazioni che avvengono nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori,

2. L'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Occupazioni abusive

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive.

3. Sono altresì considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima
- c) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- d) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

5. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità, per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al comma 821 lettera g) della legge 160/2019 pari al canone maggiorato del 50%;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui al punto precedente né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 821 lettera h) Legge 160/2019;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285

6. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

7. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni indicate all'art. 106 del presente regolamento.

8. Tutti gli occupanti abusivi sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento dell'indennità e delle sanzioni;

b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Sono occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. L'obbligo della suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

Art. 10 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 8 e 9 sia che le stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive(SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi tramite posta elettronica certificata, tramite il portale, qualora attivo sul sito istituzionale del Comune, oppure tramite consegna al protocollo dell'ente.

3. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;
- h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione quali ad esempio una planimetria dell'area interessata o altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

5. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

a) che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

b) di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;

c) di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

8. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale: (Permanenti)

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo: (Giornaliere)

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

9. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno dovranno richiedere autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

10. Per far fronte a **situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili**, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica, entro le ore 12.00 del

primo giorno lavorativo successivo. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione .

11. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

12. La domanda per le occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, elaborato planimetrico riportante l'esatto collocamento degli arredi/strutture, debitamente quotato, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

13. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

14. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 11– Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

2. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto esterno affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi successivi adempimenti

3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

4. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza :

- a) la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- b) la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- c) la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

5. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

6. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

7. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione

8. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Art. 12 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 13 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio; pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente soggetto esterno affidatario

-con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 1.

3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

4. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione. La cauzione, non fruttifera di interessi, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

5. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

6. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno **cinque giorni** prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 14 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) gli elementi identificativi della concessione
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune
- c) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del concessionario;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, dal Comune, mediante apposito provvedimento motivato dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento, con l'indicazione dell'autorità a cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Sono causa di sospensione o revoca il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

4. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

5. L'atto di modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 16 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il soggetto esterno affidatario, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione
- d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 17 - Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

4. I subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

Art. 18 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- c) l'uso improprio o l'occupazione eccedente dello spazio autorizzato nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

d) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 5 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 2 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

4. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

5. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

6. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

7. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

8. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

9. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 19 – Rimozione occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Previa diffida ad adempiere il Responsabile notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un determinato periodo.

3. In caso di mancata ottemperanza nei termini indicati la rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione sarà effettuato d'ufficio.

4. Le spese della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione e sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

5. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

6. Il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 20 – Rinnovo, proroga e disdetta

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
- 2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 3. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al soggetto esterno affidatario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
- 5. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
- 6. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.

7. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

8. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Art. 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Bairo sono classificate in due categorie:

a) CATEGORIA "A"

- Piazza Comunale
- Piazza della Chiesa

b) CATEGORIA "B"

- Tutte le altre Vie

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

3. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe

Art. 22 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 23 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per occupazione suolo pubblico

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione:

- annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);

- temporanea: espressa in giorni inferiori a 365.

- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- f) Finalità

2. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

7. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

8. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.

9. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

10. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq. e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

11. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore

Art. 24 – Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa *standard* di cui agli artt. 25 e 26, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore

per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 25 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Bairo applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad €30,00/mq.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.

4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.

5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 26 – Tariffa *standard* giornaliera

1. Per tutte le occupazioni temporanee si applica la tariffa giornaliera.

2. La tariffa *standard* giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale

6. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Bairo applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad €0,60/mq.

7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

8. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno

9. La tariffa *standard* di cui al comma 6 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

10. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 27 – Tariffe per Attività Edili.

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Art. 28 – Tariffe per occupazioni urgenti

1. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di **occupazione maggiorato del 50%**. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

2. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 29 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e dialtri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la

tariffa forfetaria di **€ 1,50 per ciascun utente** rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad **€ 800,00**

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 30 - Tariffa per l'Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile in essere alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali.

3. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e dal sacrificio imposto alla collettività

Art. 31 – Riduzioni

1. Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi a canone sono calcolate con l'abbattimento **del 85 per cento della tariffa anche se realizzate con il patrocinio del Comune;**

2. Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento **del 70 per cento** della tariffa.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è **ridotta a un quarto;**

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

5. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione **del 75%;**

6. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione **del 65%;**

7. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

8. Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

9. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

a) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in **ragione del 50% sino a 100 mq e del 20% per la parte eccedente 100 mq;**

10. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.

Art. 32 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili;

- h) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- i) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.
- j) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata
- k) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- l) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- m) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune
- n) i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini:
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- p) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi, fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'ufficio Arredo Urbano in conformità a quanto previsto dal Piano del Paesaggio Urbano), realizzate all'esterno dei negozi purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretto, allarmi e simili.
- q) l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico con insegne pubblicitarie in genere, faretto, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a venti (20) centimetri;
- r) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- s) gli artisti di strada \che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 69 del TULPS;
- t) le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
- u) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;

- v) Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
- w) Occupazioni per commercio itinerante

2. I soggetti che vogliono beneficiare dell'esenzione devono presentare in visione all'ufficio comunale idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti prima di effettuare l'esposizione.

3. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione del canone sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Art. 33 – Maggiorazioni

1. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata **non superiore a sei giorni consecutivi**, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione **maggiorato del 50%**. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online. .

2. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili tra di loro nel senso che si calcolano in successione.

TITOLO IV

CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 34 – Soggetto passivo

1. E' soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento il titolare dell'autorizzazione del mezzo ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 35 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2 Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3 Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4 Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5 Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

6 Fermo restando il disposto del comma 818 art. 1 Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

Art. 36 - Tipologie di impianti pubblicitari

1 I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale.

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 37 - Impianti autorizzati

1. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti:
 - n. 0 impianti su fabbricati di proprietà o dati in godimento al Comune per una superficie di mq 0,00
 - n. 0... impianti su altri beni di proprietà o dati in godimento al Comune per una superficie di mq 0,00,

- n. 0 impianti a margine della strada in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche alla protezione dei pedoni per una superficie di mq 0,00,
- n. 13 impianti ai margini della strada per una superficie di mq 39,34.

2. Sono vietati tutti gli impianti indicati dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada – che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Art. 38 - Tipologia di occupazione

1 Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria;

2 Per le diffusioni di messaggi pubblicitari (**permanent**) aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

3 Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 90 giorni

4 Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 90 giorni si applicherà per ogni mese, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

5 Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 39 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

3. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Le pubblicità abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità, per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al comma 821 lettera g) della legge 160/2019 pari al canone maggiorato del 50%;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui al punto precedente né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 821 lettera h) Legge 160/2019;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285

5. Nel caso di pubblicità abusive a carattere temporaneo la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

6. In caso di pubblicità abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni indicate all'art. 106 del presente regolamento.

7. Tutti gli occupanti abusivi sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità e delle sanzioni;
- b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art. 40 – Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive(SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi tramite posta elettronica certificata, tramite il portale, qualora attivo sul sito istituzionale del Comune, oppure tramite consegna al protocollo dell'ente.

3. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) la durata, la decorrenza e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
4. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
- a) per le pubblicità a carattere annuale:
 - b) almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
 - c) per le pubblicità a carattere temporaneo:
 - d) almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.
5. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere sostituita da una dichiarazione/comunicazione al Comune, ovvero al soggetto esterno affidatario in caso di esternalizzazione del servizio, per:
- a) l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
 - b) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali.
 - c) Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
 - d) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

e) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

f) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

6. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

a) che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

b) di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;

c) di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

7 Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8 Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

9 Qualora, in mancanza di elementi, l'ente o il soggetto esterno affidatario, richieda integrazioni alla domanda di autorizzazione /comunicazione se il richiedente non provvede alla loro integrazione nel termine di 15 giorni l'Ufficio competente emetterà il provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Art. 41 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per acquisizione dei pareri di loro competenza. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

4. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

5. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Art. 42 - Contenuto dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone.
2. L'atto di autorizzazione deve contenere oltre alla specifica identificazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzati:
 - a) L'ubicazione del mezzo
 - b) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato,
 - c) la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - e) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - f) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
 - g) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - h) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
 - i) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
 - j) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.
3. In caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - a) la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
 - b) la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
 - c) la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.
4. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea;
 - b) tutte le forme di pubblicità che non richiedono installazione di appositi impianti ad esempio, locandine, volantini, effettuate a cura degli interessati.
5. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale competente, previo pagamento del canone, mediante apposizione di un apposito timbro.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio

esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

11. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

12. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzativo.

13. Quando un'esposizione pubblicitaria determina anche l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, la domanda contenente i diversi elementi è unica in quanto ai sensi del comma 820 della Legge 160/2019 l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

14. Nel caso di dichiarazione/comunicazione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

Art. 43- Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

5. La conclusione della pratica SUAP in caso di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha altresì valore dell'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria.

6. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 44 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata, prorogata o decaduta a causa del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il soggetto esterno affidatario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- f) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- g) Non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.
- h) Custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 45 - Subentro nelle autorizzazioni.

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

3. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 46 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario autorizzato;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 47 -Rimozione della pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera così come per quelli per cui sia intervenuta decadenza, revoca dell'autorizzazione o non siano stati eseguiti i pagamenti del relativo canone

3. Previa diffida ad adempiere nei confronti del soggetto passivo che ha commesso l'abuso, gli enti o il soggetto esterno affidatario procedono alla rimozione, nonché all'immediata copertura della pubblicità dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, così come per quelli per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. In caso di inadempienza, vi provvederà il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

6. Se il rimborso delle spese sostenute dall'ente non è effettuato entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità previste dalle vigenti normative e con ogni spesa di riscossione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

7. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.

8. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il titolare dell'autorizzazione o, comunque, il soggetto proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare.

9. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

10. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

11. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

12. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e, il Comune o il soggetto esterno affidatario provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

13. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone che delle sanzioni e interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale.

Art. 48 – Rinnovo della concessione, proroga, disdetta

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza previa presentazione di nuova domanda.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al soggetto esterno affidatario indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
9. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
6. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno
7. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
8. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 49 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento, con l'indicazione dell'autorità a cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

2. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.

6. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

7. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 50 - Determinazione del canone per la pubblicità

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a **trecento centimetri quadrati**.

4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. (Vuoto per pieno)

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

14. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello (Frecce direzionali – Pre-insegne), il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Art. 51 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a 90 giorni si applica la tariffa giornaliera.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato fino a metri quadrati 5,5 la tariffa è maggiorata del 20 per cento. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 52 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 53 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.
6. E' dovuto il canone anche per i rimorchi dei veicoli autorizzati.
7. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
9. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 54 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica la tariffa giornaliera deliberata dalla Giunta Comunale per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.

Art. 55 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica il canone in base alla tariffa prevista al comma precedente.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 56– Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Bairo sono classificate in una unica categoria.

Art. 57 – Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

a) Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, o relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento **del 50 per cento** della tariffa.

b) Per le diffusioni di messaggi pubblicitari relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento **del 70 per cento** della tariffa.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma precedente.

5. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 58 - Maggiorazioni

1. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

2. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

Art. 59 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati
- b) I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- c) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole.
- d) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
- e) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- f) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
- g) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- g) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- k) Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, o relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) L'indicazione del marchio sui veicoli adibiti **ad uso pubblico**, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- m) L'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni

2. I soggetti interessati devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione del canone sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Art. 60 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

- 1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
- 2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successivemodifiche ed integrazioni;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
- c)

Art. 61 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.

2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.

3. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 62 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 63 – Tariffe

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

4. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

5. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

6. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

7. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 64 – Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Bairo applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa standard giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, è pari ad €0,60.

3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art 65 - Tariffa per diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Si considera diffusione abusiva di messaggi pubblicitari permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.

2. In entrambi i casi ai fini dell'applicazione del canone la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

TITOLO V

CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 66– Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, anche oltre il 30/11/2021, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in

appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico- ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Art. 67 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. Il soggetto passivo è tenuto a versare il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Art. 68 – Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria.

Art. 69 – Piano degli impianti

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano degli Impianti pubblicitari finalizzato ad individuare la superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale.

2. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

3. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione

4. Il Piano degli Impianti pubblicitari deve altresì individuare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

5. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con uno specifico numero d'ordine progressivo e con il logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.

6. Gli impianti comunali devono essere numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione dell'Ufficio competente alla loro gestione.

7. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Art. 70 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale, necrologi e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 20 corrispondente al 50 % della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 20 corrispondente al 50 % della superficie disponibile.

Art. 71 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone a favore del Comune o del soggetto esterno affidatario che provvede alla loro esecuzione è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensione cm. 70 x 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 L. 160/2019. e per periodi di esposizione di 5 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
4. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 72 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 73 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
 - b) Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
 - c) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

d) Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il soggetto esterno affidatario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il soggetto esterno affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti 2 e 3 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

5. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in **ogni caso la metà del diritto dovuto**.

7. L'Ente impositore o il soggetto esterno affidatario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

9. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 74 – Affissioni urgenti

1. Per l'esecuzione urgente delle affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Art. 75 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione.

4. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato.

Art 76 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti e le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione;

4. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al pari al canone maggiorato del 50 per cento ed una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

5. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 77 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al soggetto esterno affidatario entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi;

b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al soggetto esterno affidatario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

Art. 78 – Maggiorazione del diritto

1. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli e per le affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

3. Per le richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

Art. 79 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 80;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:

a) ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;

b) ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.

4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.

5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 80 – Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.

2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:

- a) ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
- d) ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

TITOLO VI

CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Art. 81 – Istituzione del canone

1. È istituito dal 01 Gennaio 2021, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art.1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Articolo 82- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 83 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 84 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge.
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per **mercato annuale**: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata **non inferiore a 365 giorni**, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per **mercato giornaliero**: l'evento che si svolge a cadenza **giornaliera, settimanale o mensile** che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, **che non comporta occupazioni a carattere stabile**;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;

- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 85 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di MERCOLEDI' nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 6 (SEI) posteggi.
2. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,50 e m. 1,50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature.
3. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 200, misurata nella parte più bassa.
4. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 07,30 alle ore 13,30. Tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 07,30.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato anticipandolo al giorno precedente, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Art. 86 - Tipologia Di Occupazione

1. Le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche adibite ai mercati possono essere di tre tipi:
 - a) **annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);**

Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e che comportano occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti per una durata **non inferiore a 365 giorni**.

- b) **temporanea: espressa in giorni;**

Sono considerate temporanee le occupazioni a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio sull'area mercatale, in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile. Le occupazioni temporanee sono assoggettate a tariffa giornaliera nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

- c) **Ricorrente: espressa in ore**

Per occupazioni ricorrente si intende l'occupazione, realizzata dal medesimo soggetto, che si ripeta almeno una volta alla settimana o che sia programmata secondo uno specifico calendario. Ai sensi del comma 843 della legge 160/2019 in caso di occupazione ricorrente i Comuni applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

Art. 87 - Domanda di occupazione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve presentare una richiesta in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in vigore.

3. Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le
- b) società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale
- c) rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- d) codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- e) il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali, ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della legge regionale n. 6/2010, così come modificato dalla legge regionale n. 3/2012, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;
- f) di non possedere più di due autorizzazioni e relative concessione di posteggio nello stesso mercato, per ciascuno dei due settori, alimentare e non alimentare;
- g) nell'ipotesi siano banditi più di un posteggio, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;

5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo l'area pubblica senza preventiva concessione comunale.

6. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di 2 ore sulla stessa area.

Art. 88 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 (citare regolamento eventualmente già approvato).

4. Il soggetto autorizzato può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione.

a) Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

b) Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.

c) La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.

6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 89 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 90 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo;

b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;

c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

4. un'indennità, per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al comma 821 lettera g) della legge 160/2019 pari al canone maggiorato del 50%;

5. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui al punto precedente né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 821 lettera h) Legge 160/2019;

6. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285

7. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

8. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

9. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

10. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente e riportate nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art 91 - Determinazione del canone

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al soggetto esterno affidatario del servizio che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3. Per le occupazioni di mercato giornaliera ricorrenti, ai sensi del comma 843 della legge 160/2019 il Comune di Bairo applica le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di **9, in**

relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata espressa in metri quadrati, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. **La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.** Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per le **occupazioni temporanee – occasionali diverse dalle occupazioni di mercato ricorrenti nonché per i cosiddetti “spuntisti”** il canone è determinato **in base alla tariffa giornaliera** in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni/ore nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 92– Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Bairo sono classificate in una unica categoria.

Art. 93 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade (unica categoria);
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa.
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito atto approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

6. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 94 – Tariffa standard annua

1. Il Comune di Bairo applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 a come stabilito dall'art. 1, comma 841 L. 160/2019 per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 95 – Tariffa standard giornaliera

1. Il Comune di Bairo applica alle occupazioni delle aree mercatali occasionali la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60 come stabilito dall'art. 1, comma 842 L. 160/2019 per unità di superficie espressa in metri quadrati.

2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 96 – Tariffa standard giornaliera ricorrente

1. Il Comune di Bairo applica alle occupazioni delle aree mercatali ricorrenti la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad **un nono di €0,60** ovvero **€0,067** come stabilito dall'art. 1, comma 843 L. 160/2019.

2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 97 – Maggiorazioni

1. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

2. Per il Comune di Bairo non sono previste maggiorazioni delle tariffe.

Art. 98 - Riduzioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono **con carattere ricorrente** e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35 per cento della tariffa standard stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere **stagionale o con cadenza mensile**, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 1 pari al 35%.

3. Per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe giornaliera stabilite dalla Giunta comunale in relazione alla superficie occupata ed all'orario effettivo dell'occupazione per un massimo di 6 ore.

Art. 99 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 200,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento

3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un soggetto esterno affidatario del servizio, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Art. 100 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento o in caso di affidamento a terzi del servizio dal Concessionario incaricato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, così come tutti gli atti successivi da notificare al debitore in cui siano stati rideterminati gli importi, deve avvenire ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Generale sulle Entrate approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 30/09/2020.

TITOLO VII

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 101– Versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Gennaio.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente regolamento, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un soggetto esterno affidatario, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
8. È ammessa la possibilità del versamento in n. 4 rate trimestrali anticipate scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno, qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1500,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
9. Se l'autorizzazione viene rilasciata successivamente alle suddette scadenze la prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione e le restanti due rate saranno stabilite dal Responsabile del Servizio o dal soggetto esterno affidatario con apposito atto.
10. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

12. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

13. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

14. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

15. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 106 del presente regolamento e gli interessi indicati sul Regolamento delle Entrate Comunali.

16. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

17. Il Comune o il soggetto esterno affidatario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il soggetto esterno affidatario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Art. 102 – Versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 91.

2. Il versamento del canone, qualora il presente regolamento non ne preveda l'esenzione, è da effettuarsi contestualmente alla presentazione della comunicazione ovvero entro il giorno precedente l'esposizione per le seguenti casistiche:

- a) l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- b) la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
- c) La pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un c il soggetto esterno affidatario, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 106 del presente regolamento e gli interessi indicati sul Regolamento delle Entrate Comunali..

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 103 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un il soggetto esterno affidatario, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. ai sensi del comma 844 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

3. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 106 del presente regolamento e gli interessi indicati sul Regolamento delle Entrate Comunali..

4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 104 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 105 – Interessi

1. Alla riscossione alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica quanto previsto all'art. 27 del Regolamento Generale sulle Entrate Comunali.

Art. 106 – Sanzioni

Descrizione	Indennità	Sanzioni amministrativa pecuniaria
Omessa comunicazione e rilevazione di occupazione / diffusione messaggi pubblicitari abusiva	Canone maggiorato del 5%	100% del canone
Occupazione abusiva del suolo stradale o mancata osservazione delle concessione rilasciata per occupazione (Violazione nuovo codice della strada articolo 20, commi 4 e 5 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)		da 173 € a 695 €
Esposizione abusiva impianti e materiale pubblicitario sulle strade e sui veicoli. (Violazione nuovo codice della strada articolo 23, commi 11 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)		Da € 431,00 a € 1.734,00
Violazione delle prescrizioni contenute nelle concessioni per Esposizione pubblicitarie sulle strade e sui veicoli. (Violazione nuovo codice della strada articolo 23, comma 12 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)		Da € 1.420,00 a € 14.196,00
Omesso, totale o parziale versamento		Canone aumentato del 30%
Violazioni alle norme regolamentari		€ 258,00 La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000

Sanzioni - mercati

Descrizione	Indennità	Sanzioni amministrativa pecuniaria
Omessa comunicazione e rilevazione di occupazione abusiva	Canone maggiorato del 50%	100% del canone
Occupazione abusiva del suolo stradale o mancata osservazione delle concessione rilasciata per occupazione (Violazione nuovo codice della strada articolo 20, commi 4 e 5 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)		da 173 € a 695 €
Esposizione abusiva impianti e materiale pubblicitario sulle strade e sui veicoli. (Violazione nuovo codice della strada articolo 23, commi 11 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)		Da € 431,00 a € 1.734,00
Violazione delle prescrizioni contenute nelle concessioni per Esposizione pubblicitarie sulle strade e sui veicoli. (Violazione nuovo codice della strada articolo 23, comma 12 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)		Da € 1.420,00 a € 14.196,00
Omesso, totale o parziale versamento		Canone aumentato del 30%
Violazioni alle norme regolamentari		€ 258,00 La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000

Art. 107 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al **doppio del canone** dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.

Art. 108 – Attività di accertamento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Generale sulle Entrate il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione). Ne consegue che per le entrate patrimoniali di diritto pubblico è necessaria la notifica di atti che permettano al debitore di conoscere la pretesa, come la richiesta di adempimento o l'avviso di messa in mora, che costituiranno la base per la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva.

2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale sulle Entrate Comunali.

3. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile.

4. In caso a terzi il servizio di accertamento, l'accertamento è svolto dal il soggetto esterno incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

5. Per le occupazioni e per la diffusione di messaggi abusivi, il verbale di accertamento di cui agli art. 9, 39, e 90 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme notificate. Gli atti notificati a partire dal 01/01/2020 sono immediatamente esecutivi.

6. Per tutti gli atti notificati entro il 31/12/2019 la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

7. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve rispettare i criteri degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, come ripresi nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali all'art. 15 e 16 nonché 22, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

8. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

9. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente e riportate nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 109 – Riscossione coattiva/forzata

1. L'attività di riscossione coattiva / forzata è eseguita in forza di quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate.

2. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

Art. 110 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i costi indicati dall'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate, ovvero:

a) oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:

- 3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
- 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;

b) spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;

c) costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite

giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. Il procedimento della riscossione del canone è descritto dall'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali a cui il presente articolo fa totalmente riferimento.

Art.111 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte dell'Ente impositore o dal soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuale, da applicarsi in ragione giornaliera come previsto dall'art. 28 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 112 – Rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Generale delle Entrate il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, surichiesta

3. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dal contribuente, tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

5. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso

7. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

8. Il concessionario ha diritto al rimborso per le seguenti casistiche

a) **OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

- Se l'occupazione non è ancora iniziata, a seguito di rinuncia espressa all'occupazione, debitamente comunicata all'Ufficio competente, ovvero a seguito di revoca della concessione il titolare dell'occupazione ha diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.
- Se il concessionario rinuncia all'occupazione del suolo in **presenza di un'autorizzazione temporanea**; il concessionario può richiedere il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione;
- **per le occupazioni** già iniziate, in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

Non danno diritto al rimborso per le occupazioni del suolo pubblico

- il subentro nella concessione per i canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
- **La rinuncia all'occupazione per le occupazioni annuali** già iniziate; il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
- la sola interruzione dell'occupazione senza preventiva comunicazione all'Ufficio competente
- La decadenza di cui all'art. 18 del presente regolamento. La presente casistica non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione

b) **PUBBLICITA'**

- Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica; in questo caso è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
- Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti ed il richiedente invia espressa rinuncia alla diffusione di messaggi pubblicitari con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente al soggetto autorizzato compete il diritto al rimborso del canone versato.
- Se il concessionario rinuncia all'esposizione in **presenza di un'autorizzazione temporanea**; il concessionario può richiedere il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione;

Non danno diritto al rimborso per la diffusione di messaggi pubblicitari

- La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
- **La rinuncia all'esposizione per le occupazioni annuali** già iniziate; il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.

c) **PUBBLICHE AFFISSIONI**

- se il ritardo nell'effettuazione delle affissioni è causato dalle avverse condizioni atmosferiche considerate causa di forza maggiore, ovvero qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta. In questo caso l'Ente impositore o il soggetto esterno affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- In caso di mancanza di spazi disponibili. In questo caso l'indisponibilità deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Non danno diritto al rimborso per le pubbliche affissioni

- La consegna oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione qualora tale termine non garantisca la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata.

d) **OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI E AREE MERCATALI**

- Se il soggetto autorizzato rinuncia all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate. In questo caso può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Non danno diritto al rimborso per per l'occupazione delle aree mercatali

- le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
- la sola interruzione di fatto dell'occupazione senza preventiva comunicazione

Art. 113 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sonostati emessi.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 114 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 115 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 116 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti **dal 1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).